

REGOLAMENTO (UE) 2023/334 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2023

che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze clothianidin e thiamethoxam sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riesaminato tali LMR in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾ e ha raccomandato LMR che sono risultati sicuri per i consumatori. Il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione ⁽³⁾ ha incluso tali LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Alcuni di questi LMR erano basati sui limiti massimi di residui definiti dal Codex Alimentarius (CXL) ed erano già stati inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 mediante precedenti modifiche ⁽⁴⁾.
- (2) In data 11 luglio 2015 ⁽⁵⁾ la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato una nuova serie di CXL per clothianidin e thiamethoxam. Poiché l'Autorità li ha ritenuti sicuri per i consumatori nell'Unione ⁽⁶⁾, il regolamento (UE) 2017/671 della Commissione ⁽⁷⁾ li ha inclusi nel regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per clothianidin e thiamethoxam conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (solo in EN), *EFSA Journal* 2014;12(12):3918, 120 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, glifosato, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos in o su determinati prodotti (GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4).

⁽⁵⁾ Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6-11 luglio 2015.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 47ª sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR) (solo in EN), *EFSA Journal* 2015;13(7):4208 178 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4208.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 9).

